

**MASSIMO
ORLANDO**

SerialNumber =
TINIT-RLNMSM64
E27D044J
C = IT



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie*

**Al Sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione
Al Sig. Dirigente Amministrativo della Suprema Corte di Cassazione
Al Sig. Dirigente Amministrativo della Procura Generale presso la Suprema Corte di
Cassazione**

**Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Al Sig. Dirigente Amministrativo della Direzione Nazionale Antimafia**

**Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Corti di Appello**

**Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Procure Generali presso le Corti di Appello**

Nonché, per opportuna conoscenza

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

OGGETTO: Interventi diretti ad assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro, a norma del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

1. Premessa

Come è noto, gli interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro sono posti a carico dell'Amministrazione c.d. "usuarìa", a norma del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. d), decreto-legge n. 98 del 2011, che dispone:

"Gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia".

Per l'Amministrazione della Giustizia, la suddetta disposizione (che esiste sin dal 2011) ha acquistato pregnanza a partire dal 1^a settembre 2015, in forza della riforma che ha posto a carico del Ministero le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, tra cui *“le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi”* (art. 1, primo comma, legge 392/1941).

Di recente questa Direzione, con la preziosa e indispensabile collaborazione dei funzionari tecnici (immessi in servizio nel 2019) ha concretamente sperimentato un modulo procedimentale che appare idoneo a consentire l'esecuzione degli interventi (in materia edile e impiantistica) necessari a garantire *“la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”* (art. 1, comma 1, d. lgs. 81/2008).

Gli interventi aventi ad oggetto i “lavori in autonomia” (così intendendosi quelli realizzati direttamente da questa Direzione), sono stati appena avviati. Essi si caratterizzano, tutti, per essere gestiti a livello centrale, dai dipendenti tecnici e amministrativi in forza presso la sede centrale del Ministero.

Tuttavia, il numero degli immobili che ospitano uffici giudiziari (quasi **1.000**), la loro capillare dislocazione sull'intero territorio nazionale e l'elevatissimo numero di richieste di lavori indicati dagli uffici come necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e non ancora eseguiti (**3.720**), sono fattori che rendono impossibile la centralizzazione di tutti gli interventi imposti dal d. lgs.81/2008. Si tratta infatti di lavori che – come è noto – hanno **intrinseco carattere di urgenza**, per la gravità delle conseguenze che dal loro ritardo o dalla loro omissione possono derivare a carico di dipendenti e utenti e, in ultima analisi, a carico del datore di lavoro (art. 18 d. lgs. 81/2008).

A norma dell'allegato III del d. lgs 50/2016 (Codice) sono Stazioni appaltanti sia il Ministero della Giustizia che gli Uffici Giudiziari (esclusi i Giudici di Pace).

Questa previsione è una opportunità che deve essere necessariamente colta, sfruttando con intelligenza la circostanza che l'ufficio interessato a migliorare le condizioni di lavoro conosce appieno i luoghi oggetto degli interventi ritenuti indispensabili.

La “delocalizzazione” delle attività amministrative necessarie a realizzare i lavori di natura edile e impiantistica che occorrono per l'obbligatorio adeguamento alle disposizioni di cui al d. lgs. 81/2008, d'altra parte, non è una novità, perché opera già da tempo e con successo nel campo delle forniture di beni e servizi (ad esempio: carta, vigilanza, pulizie, arredi, ecc.).

Né sembra che vi sia alcuna interferenza con le attribuzioni degli *“organi periferici di livello dirigenziale non generale”*, previsti dall'art. 6 d. lgs. 240/2006 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 435, lett. e), legge 190/2019.

La norma è in fase di attuazione e, quando le suddette direzioni non generali saranno istituite e diverranno pienamente operative, verranno apportate le modifiche organizzative e procedurali che si renderanno necessarie per garantire la fluida esecuzione dei lavori imposti dal d. lgs. 81/2008.

2. Procedimento da seguire per l'esecuzione dei lavori di cui al d. lgs. 81/2008:

L'ufficio che riscontra la necessità di eseguire un intervento idoneo ad assicurare salute e sicurezza di lavoratori e utenti dovrà attenersi alle seguenti indicazioni, al fine di uniformare il *modus procedendi* e rendere più spedita la “lavorazione” delle richieste e l'assunzione dei conseguenziali provvedimenti.

2.1 Segnalazione dell'intervento

L'ufficio (direttamente o previa delibera della Conferenza permanente, quando non ricorrono particolari ragioni di urgenza) dovrà segnalare la condizione in cui versa l'immobile e le circostanze che fanno ritenere che essa sia pericolosa o comunque non conforme alle prescrizioni di cui al d. lgs. 81/2008.

E' indispensabile che, unitamente alla richiesta, sia inviato un congruo numero di foto, idonee a rappresentare lo stato dei luoghi e le ragioni dell'intervento.

L'istanza, le foto e la documentazione allegata saranno inviati esclusivamente al seguente indirizzo PEC: dgrisorse.dog@giustiziacerit.it.

2.2 Lavori di manutenzione di importo inferiore a € 5.000,00.

Come è noto, per acquisti (di beni, servizi o lavori) di **importo inferiore a € 5.000,00**, non è obbligatorio ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) gestito da Consip spa¹.

Per questi interventi, di piccola manutenzione, l'ufficio potrà continuare la prassi sinora seguita, utilizzando cioè in piena autonomia i fondi stanziati sul capitolo 1550, ovviamente avendo cura di acquisire una pluralità di preventivi, perché è sempre a carico dell'ufficio che effettua l'acquisto l'onere di verificare la congruità del prezzo o del corrispettivo richiesto dal fornitore.

2.3 Lavori edili di importo pari o superiore a € 5.000,00 e che per la loro esecuzione non richiedono alcuna attività di progettazione (attività edilizia libera):

Per tutti i **lavori di importo pari o superiore a € 5.000,00**, è possibile ricorrere alla piattaforma **MEPA**, che è uno **strumento di negoziazione** (e, in pratica, una piattaforma informatica che consente l'incontro di domanda ed offerta). Il **limite massimo** entro il quale è consentito avvalersi del MEPA è fino alla **soglia di rilevanza comunitaria**, e quindi – per gli appalti pubblici di lavori – **fino a € 5.350.000,00²**.

I lavori edili o impiantistici possono essere suddivisi in due fondamentali categorie, a seconda che per la loro esecuzione l'ordinamento giuridico richieda o meno l'espletamento di un elaborato progettuale.

L'art. 6 dpr 380/2001 indica con sufficiente precisione gli interventi di "edilizia libera" la cui esecuzione non richiede alcun titolo abilitativo e, quindi, neanche la progettazione.

I casi di lavori di manutenzione edile, per i quali non è necessaria alcuna progettazione e che ricorrono più frequentemente nella ordinaria gestione degli edifici adibiti a uffici giudiziari, sono:

- a) manutenzione ordinaria, cioè "*gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*"³;
- b) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Fanno eccezione gli edifici che costituiscono "*beni culturali*", cioè gli immobili "*che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*"⁴, perché "*l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente*" (art. 21, comma 4, d. lgs. 42/2004) e, ai sensi del

¹ art. 1, comma 130, legge 30 dicembre 2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450,, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

² art. 35, comma 1, lett. a), d. lgs. 50/2016 e dal regolamento (UE) n. 1828/2019 e dal regolamento (UE) n. 1827/2019

³ art. 3, comma 1, lett. a), dpr 380/2001

⁴ art. 10, comma 1, d. lgs. 42/2004

successivo comma 5, “l’ autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’ intervento”.

Va inoltre aggiunto che l’ art. 6, comma 6, dpr 380/2001 prevede che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere altri interventi di natura edilizia che possono essere seguiti senza alcun titolo abilitativo.

Pertanto, è opportuno che l’ ufficio si informi di volta in volta se lo specifico lavoro che ritiene necessario autorizzare sia o meno soggetto:

- a) a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), a norma dell’ art. 6-bis dpr 380/2001;
- b) al conseguimento del permesso di costruire (art. 10 dpr 380/2001)
- c) a SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività (art. 22 dpr 380/2001)
- d) o comunque ad autorizzazione del Soprintendente.

La valutazione sulla necessità o meno della progettazione è preliminare a ogni decisione sull’ iter amministrativo da intraprendere, come si vedrà a breve.

Per dare una risposta a questa domanda l’ ufficio giudiziario potrà avvalersi:

- a) della convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’ art. 1, comma 787, legge 208/2015 con il Comune (se esistente);
- b) o comunque della collaborazione dell’ ufficio tecnico comunale (se disponibile);
- c) o, in ogni caso, dell’ assistenza dei funzionari tecnici del Ministero, ai quali andrà inviata la documentazione necessaria (relazione, foto e documentazione).

Se l’ esecuzione del lavoro edilizio che l’ Ufficio intende eseguire non richiede alcun elaborato progettuale, le attività da compiere sono quelle indicate al § 2.5.

2.4 Lavori edili di importo pari o superiore a € 5.000,00 e che per la loro esecuzione richiedono l’ espletamento di una attività di progettazione:

Per l’ esecuzione di tutti gli interventi di natura edilizia o impiantistica che richiedono un elaborato progettuale, occorre attenersi al procedimento di seguito indicato.

2.4.1 Quantificazione dell’ importo necessario per la progettazione

L’ Ufficio deve chiedere l’ autorizzazione ad espletare le attività necessarie per affidare l’ incarico di progettazione.

A tal fine è indispensabile fornire

- una relazione dei lavori che si intendono eseguire (che può essere allegata o inserita nell’ istanza
- le foto dello stato dei luoghi
- una valutazione approssimativa dell’ importo dei lavori
- una valutazione approssimativa del costo della progettazione.

Questi dati possono essere agevolmente acquisiti da una delle imprese che operano nel settore oggetto dell’ intervento che si intende eseguire, perché normalmente hanno l’ esperienza necessaria per elaborarli, tenuto conto soprattutto del fatto che si tratta di costi approssimativi e che sono generalmente destinati a ridursi, a seguito dell’ espletamento della procedura di evidenza pubblica (cfr. *infra*, § 2.4.2).

Ad ogni modo, nel caso in cui l’ ufficio non riuscisse ad ottenere un preventivo di massima, potrà verificare la possibilità di avvalersi della competenza del personale dell’ ufficio tecnico comunale.

In ultima analisi, su richiesta e compatibilmente con gli impegni della Direzione, sarà inviato un funzionario tecnico.

2.4.2 Affidamento dell’ incarico di progettazione

Quantificato l'importo presumibilmente necessario per ottenere l'elaborato progettuale, l'ufficio chiederà a questa Direzione l'autorizzazione ad espletare le attività necessarie ad individuare il progettista.

Considerato che fino al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL 76/2020, la soglia di rilevanza comunitaria per il servizio di progettazione è stata fissata in € 75.000,00, in questa prima fase verranno autorizzati esclusivamente lavori per i quali la progettazione ha un costo inferiore a tale importo.

Occorre, infatti, realizzare il prima possibile i lavori di adeguamento alle disposizioni del d. lgs. 81/2008 e, pertanto, la possibilità dell'affidamento diretto (per somme inferiori a € 75.000,00) dell'attività di progettazione pone le basi perché gli interventi siano progettati ed eseguiti con la necessaria celerità.

Nella richiesta occorre che sia sempre indicato il nominativo del dipendente amministrativo che svolgerà i compiti di RUP (ai sensi dell'art. 31, comma 6, d. lgs. 50/2016). Mi preme sottolineare la impossibilità di assicurare che in tutti gli interventi le funzioni di RUP siano svolte dai funzionari tecnici della Direzione, a causa del loro esiguo numero (20) rispetto al numero di stazioni appaltanti (400) e al numero di interventi indicati come necessari e non ancora realizzati (come già detto, ad oggi ammontano a 3.720).

Mi riservo di valutare, in caso di lavori di particolare complessità, l'opportunità di nominare come RUP un funzionario tecnico del Ministero.

Nella determina con cui verrà autorizzato l'espletamento della procedura di affidamento diretto dell'incarico di progettazione, verrà di volta in volta stabilito se autorizzare la procedura di affidamento diretto:

- a) solo per l'incarico di progettazione
- b) o anche per le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, essendo opportuno verificare se vi sono le condizioni per affidare questi incarichi ai funzionari tecnici o al competente Provveditorato Opere Pubbliche.

In ogni caso al progettista verrà affidato anche l'incarico di redigere il **computo metrico e il capitolato dei lavori**, in modo da consentire alla stazione appaltante di avviare la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici, subito dopo il deposito dell'elaborato progettuale.

La determina conterrà tutte le istruzioni per consentire al RUP di svolgere con la massima uniformità e sicurezza le operazioni propedeutiche all'affidamento diretto e cioè, essenzialmente (e salvo modifiche che di volta in volta appariranno opportune), mediante:

- l'invio ad almeno 3 professionisti iscritti nella piattaforma MEPA della relazione illustrativa e del quadro economico dei lavori;
- l'acquisizione (mediante PEC) dei preventivi da parte dei professionisti interpellati
- l'individuazione della miglior offerta, col criterio del minor prezzo;
- l'aggiudicazione del contratto di progettazione a favore del professionista che ha formulato la miglior offerta, mediante lo strumento di negoziazione della Trattativa diretta esistente sulla piattaforma MEPA;
- la fissazione di un termine per il deposito dell'elaborato progettuale;
- l'indicazione che l'elaborato va trasmesso alla Direzione;
- la nomina del funzionario tecnico referente dell'intervento;
- la fissazione di un termine per la verifica della progettazione, da parte del funzionario tecnico referente, ai sensi dell'art. 26 Codice appalti.

2.5 Affidamento dell'appalto

Depositato l'elaborato progettuale ed effettuata la verifica dell'elaborato progettuale, verrà emessa d'ufficio la **determina per l'appalto del lavoro**.

Anche in questo caso, la determina conterrà tutte le indicazioni necessarie per consentire al RUP (quindi, al dipendente amministrativo dell'ufficio che sarà stato indicato in occasione della richiesta di autorizzazione ad affidare l'incarico di progettazione) di svolgere le operazioni necessarie per l'affidamento dell'appalto con la massima tranquillità.

Per il momento è sufficiente considerare che il c.d. Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020), per l'appalto di lavori pubblici prevede le seguenti tipologie di procedure:

- comma a), affidamento diretto per lavori fino a 150.000 euro oltre IVA;
- comma b), procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (5.350.000 euro).

2.6 Aspetti contabili

I pagamenti a favore dei professionisti e delle imprese, incaricate dei lavori gestiti dagli uffici giudiziari in qualità di stazioni appaltanti saranno eseguiti dal competente Funzionario delegato, previo ordine di accreditamento.

2.7 Incentivi ex art. 113 d. lgs. 50/2016

Infine, segnalo che a breve dovrebbe essere approvato il regolamento, previsto dall'art. 113 del d. lgs. 50/2016, indispensabile per erogare gli incentivi al personale amministrativo e tecnico che svolgerà le attività previste dal Codice appalti.

Roma 28.04.2021

Allegati

modello (in formato word) di richiesta di autorizzazione ad espletare la procedura di affidamento diretto per l'assegnazione dell'incarico di progettazione

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Orlando

(documento firmato digitalmente)

al Direttore generale
della Direzione delle risorse materiali e delle tecnologie
PEC: dgrisorse.dog@giustiziacert.it

Oggetto: richiesta di autorizzazione a procedere all'affidamento dell'appalto di interventi necessari per assicurare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008)

Premesso

_____ **chiedo**

l'autorizzazione a svolgere le attività dirette all'affidamento dei seguenti lavori, necessari per assicurare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro:

- a) **sede dell'ufficio:**
- b) **oggetto di vincolo artistico, storico o archeologico:**
 - SI
 - NO
- c) **attuale situazione in cui versa l'immobile:**
- d) **tipologia di intervento necessario:**
- e) **necessità di titolo abilitativo:**
 - SI
 - NO
- f) **costo presumibile dell'intervento: €**
dato acquisito da:
 - Ufficio tecnico comunale, nella persona di _____
 - Funzionario tecnico del Ministero, nella persona di _____
 - Preventivo di massima dell'impresa (esperta del settore) _____
 - altro: _____
- g) **tipo di intervento abilitativo necessario:**
 - Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA):** art. 6-bis dpr 380/2001
 - Permesso di costruire** (art. 10 dpr 380/2001)
 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):** art. 22 dpr 380/2001
 - autorizzazione del Soprintendente** (d. lgs. 42/2004)
 - altro**
- h) **costo presumibile della progettazione: €**
dato acquisito da:
 - Ufficio tecnico comunale, nella persona di _____
 - Funzionario tecnico del Ministero, nella persona di _____
 - altro: _____

Si allegano:

- foto rappresentative dell'attuale stato dei luoghi
- altro: _____

Firma
